



**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE  
GLI ESERCIZI PUBBLICI  
(14 dicembre 1998)**

IL MUNICIPIO DI BIRONICO

Richiamati:

Il Municipio di Bironico richiama gli art. 192 LOC, 44 RALOC, nonché la Legge cantonale sugli esercizi pubblici (dell'11 ottobre 1967), il Regolamento della Legge sugli esercizi pubblici (19 novembre 1968) e relative modifiche

**decide**

con risoluzione municipale n. 340/98 del 14 dicembre 1998, quanto segue:

**CAPITOLO I  
Disposizioni generali**

1. La presente Ordinanza regola le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge o dal Regolamento cantonale sugli esercizi pubblici. **Oggetto**

**CAPITOLO II  
Definizioni**

2. 1 Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali. **Occasioni straordinarie / urgenti**
- 2 Sono considerate circostanze urgenti, occasioni di cui il gerente dell'esercizio pubblico non poteva ragionevolmente prevedere lo svolgimento in tempi tali da consentire il rispetto dei termini fissati dalla presente Ordinanza.

**CAPITOLO III  
Orari di apertura**

3. 1 Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche, così come i pianobar, non possono venir aperti prima delle ore 05.00. Devono rimanere aperti almeno 8 ore al giorno, anche non consecutive e per almeno 5 giorni la settimana. **In generale**
- 2 Al fine di garantire un minimo di esercizi pubblici aperti, il Municipio può imporre aperture superiori alle 8 ore, rispettivamente coordinare i giorni di riposo settimanali.



**CAPITOLO IV**  
**Orari di chiusura**

4. 1 Gli esercizi pubblici esclusi i locali notturni, le discoteche, così come i piano bar, devono venir chiusi entro le ore 01.00. **Locali in genere**
- 2 Per il servizio all'aperto valgono anche i disposti degli art. 16 cpv. 2-3 e 26 cpv. 2 della presente Ordinanza.

**CAPITOLO V**  
**Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie**

5. 1 Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, per tutto l'anno successivo:  
- gli orari di apertura e di chiusura;  
- i giorni di riposo settimanale;  
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi;  
Gli orari e i periodi di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici devono essere esposti in modo ben visibile all'esterno. **Notifica**
- 2 Eventuali modifiche, devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni d'anticipo; valgono i disposti dell'art. 13.
- 3 In casi gravi o/e urgenti, il gerente notifica la modifica temporanea d'orario al Sindaco o chi ne fa le veci.
6. 1 Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso. **Facoltà del Municipio**
- 2 Il coordinamento può essere effettuato tra diversi comuni.

**CAPITOLO VI**  
**Deroghe**

7. La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Pertanto il beneficio della stessa non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti. **Definizioni**
8. 1 Il Municipio può concedere di volta in volta deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi. **Concessioni**
- 2 Le domande di deroga d'orario, debitamente motivate dal gerente dell'esercizio pubblico interessato, devono pervenire al Municipio almeno 10 giorni prima del termine per cui sono state richieste.
- 3 Conformemente all'art. 38 LEP il Sindaco o chi ne fa le veci è competente per il rilascio di deroghe in casi urgenti.



9. 1 Salvo circostanze particolari (festività di San Silvestro, Carnevale, ecc.), non possono venir concesse deroghe d'orario oltre le ore 04.00. **Limitazioni**
- 2 La Concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.
- 3 Le deroghe per servizio all'aperto non possono andare oltre le ore 01.00, fatta eccezione per occasioni particolari (carnevale, manifestazioni sportive e feste campestri).
10. 1 Per il rilascio di deroghe d'orario, il Municipio preleva le seguenti tasse: **Tasse**  
fr. 30.— per giorno.
- 2 Sono esenti da tasse eventuali deroghe d'orario concesse d'ufficio a tutti gli esercizi pubblici in occasioni particolari (San Silvestro, carnevale, ecc.) e alle Associazioni sportive, ricreative e culturali di Bironico.

**CAPITOLO VII**  
**Permessi speciali**

11. 1 Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie. **Concessione**
- 2 La domanda di deroga d'orario, debitamente motivata dagli organizzatori, deve pervenire al Municipio almeno 15 giorni prima del termine per cui è stata richiesta.
12. 1. Si richiama la disposizione dell'art. 91 R. sugli esercizi pubblici. **Presupposti**
- 2 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:
- alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3'000'000.— per sinistro;
  - al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione.
13. Al fine di prevenire la violenza ed i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso. **Limitazioni**
14. Per il rilascio di permesso speciale è dovuta una tassa da fr. 50.— a fr. 500.—. **Tasse**



**CAPITOLO VIII**

**Ballo pubblico**

15. 1 L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venir notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata. **Assogget-tamento**
- 2 È occasionale il ballo organizzato nell'ambito di circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.
- 3 Per l'organizzazione del ballo regolarmente o in continuità, valgono le norme sui locali notturni.
16. Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico. **Limitazioni**

**CAPITOLO IX**

**Apparecchi da gioco e musica**

17. 1 L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati. **Premessa**
- 2 Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei ricordati beni.
- 3 I locali dell'esercizio devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti all'attività dell'esercizio stesso e formare un complesso nettamente distinto e separato dagli eventuali locali del medesimo stabile, adibiti ad altro uso (es. sala giochi); a questo proposito, l'esercizio deve esser provvisto, di regola, di una propria entrata.
18. 1 Il gerente è autorizzato ad installare nel suo esercizio al massimo due apparecchi da gioco conformemente alla vigente legislazione cantonale, a meno che non disponga di una sala principalmente destinata a tali apparecchi, nel qual caso il numero degli stessi non potrà superare le quattro unità. **Apparecchi da gioco**
- 2 È proibita l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno del locale.
- 3 Per la definizione del numero degli apparecchi, fanno stato le singole postazioni di gioco.
- 4 Ai minorenni di età inferiore agli anni 14 è vietato l'uso di qualsiasi apparecchio da gioco.
19. 1 L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'art. 24 cpv. 1, è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato. **Musica**



- 2 Dopo le ore 23.00, l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato.
- 3 Sono riservate le norme dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e relativi aggiornamenti.

**CAPITOLO X**  
**Tasse di cancelleria**

20. Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria di fr. 30.—. **Applicazione**

**CAPITOLO XI**  
**Sanzioni**

21. 1 Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da fr. 20.— a fr. 10'000.—, giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni. **Multa**
- 2 Sono punibili:
- il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
  - il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio, oppure nel caso dia false indicazioni per le notifiche ufficiali.
- 3 Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionale alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.
22. Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando: **Revoca**
- per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere;
  - gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

**CAPITOLO XII**  
**Rimedi di diritto**

23. 1 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato. **In generale**
- 2 La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.
24. Contro la decisione del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione. **In particolare**



**CAPITOLO XIII**  
**Disposizioni finali**

25. La presente Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 1998.
26. E' abrogata l'ordinanza precedente del 18 dicembre 1995
27. Periodo di pubblicazione dal 16 al 30 dicembre 1998
28. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

**Entrata  
in vigore  
Abroga-  
zione  
Pubblica-  
zione  
Mezzi e  
termini di  
ricorso**